ARKA DI NOÉ
un sistema

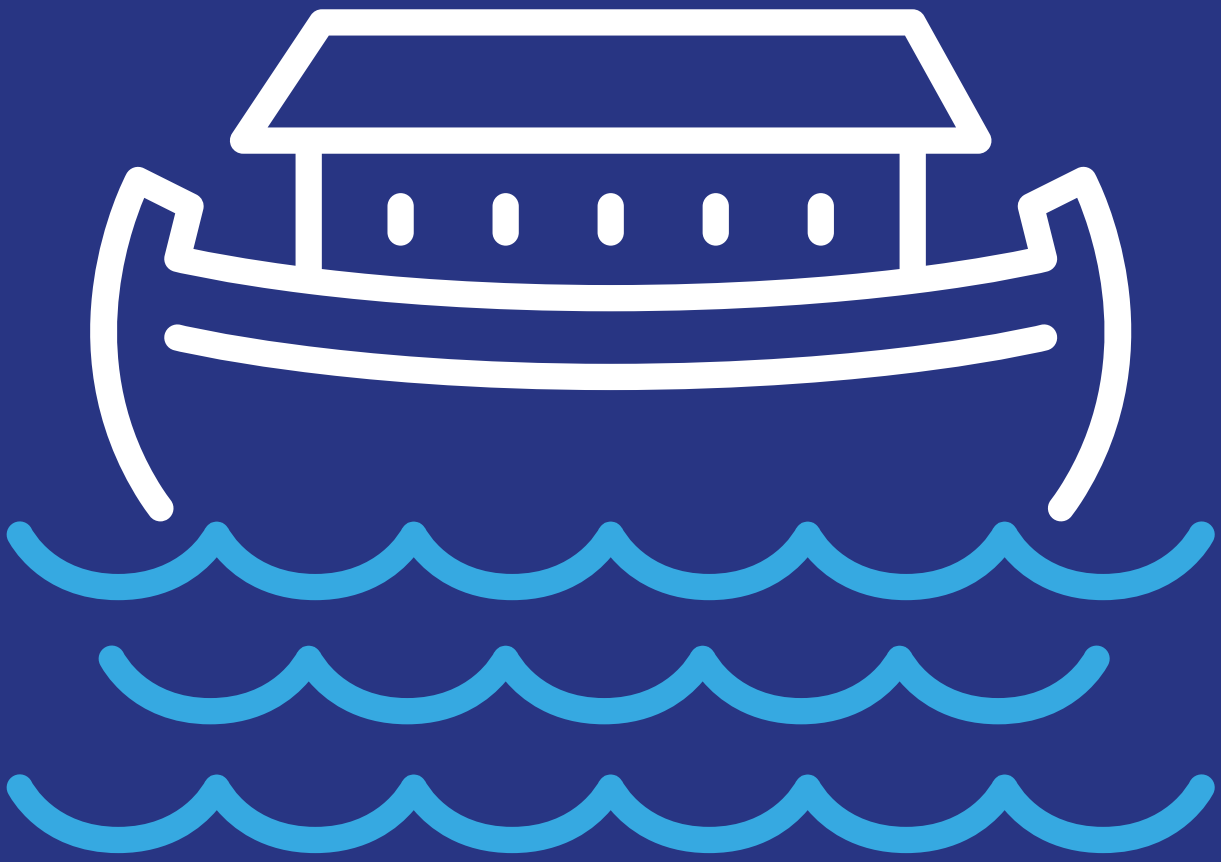

un dossier sui lavori del Terzo Valico

LIBERA
ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI
CONTRO LE MAFIE

ARKA DI NOÉ
un sistema

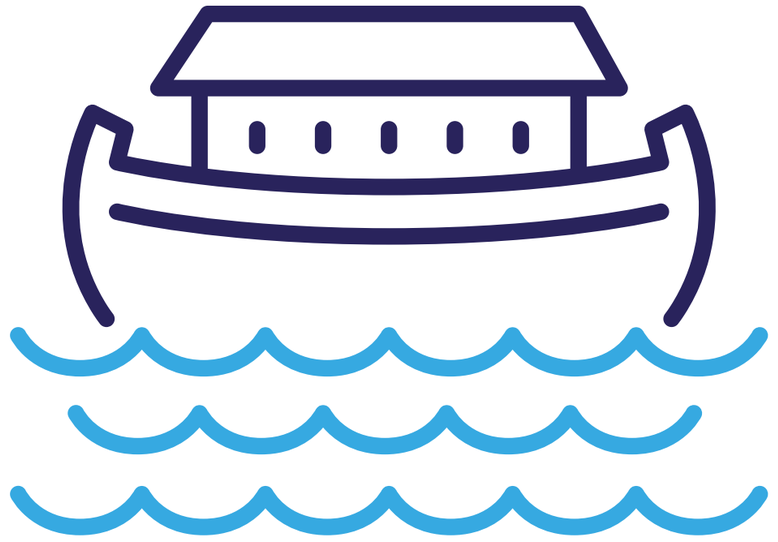

dossier sui lavori del terzo valico
a cura dell'Osservatorio di Libera Piemonte

pubblicato: febbraio 2018

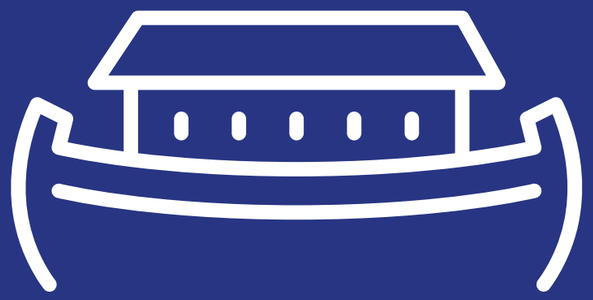

INDICE

INTRODUZIONE AL LAVORO DI ANALISI 6

IL TERZO VALICO DEI GIOVI 8

I REATI CONTESTATI 12

IL CONTRAENTE GENERALE:
IL BRACCIO OPERATIVO DELLO STATO NELLE GRANDI OPERE 16

GALLERIA CRAVASCO
LA TURBATIVA OTTENUTA PER MEZZO DELLA CORRUZIONE 20

LOTTO SERRAVALLE:
UNA TURBATIVA D'ASTA MILIONARIA 24

LOTTO LIBARNA:
VESSARE UN'IMPRESA PER FAVORIRNE UN'ALTRA 28

I TENTATIVI DI CONCUSSIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 32

CONCLUSIONI 34

INTRODUZIONE AL LAVORO DI ANALISI

“Arka di Noè” è l’inchiesta condotta dalla **Procura di Genova**, conclusa nell’ottobre del 2016, che ha portato all’accusa, nei confronti di vari soggetti orbitanti attorno al sistema degli appalti, relativi alla realizzazione del **TAV del Terzo valico**, di aver **pilotato gare** pubbliche per un valore complessivo di oltre **324 milioni di Euro**.

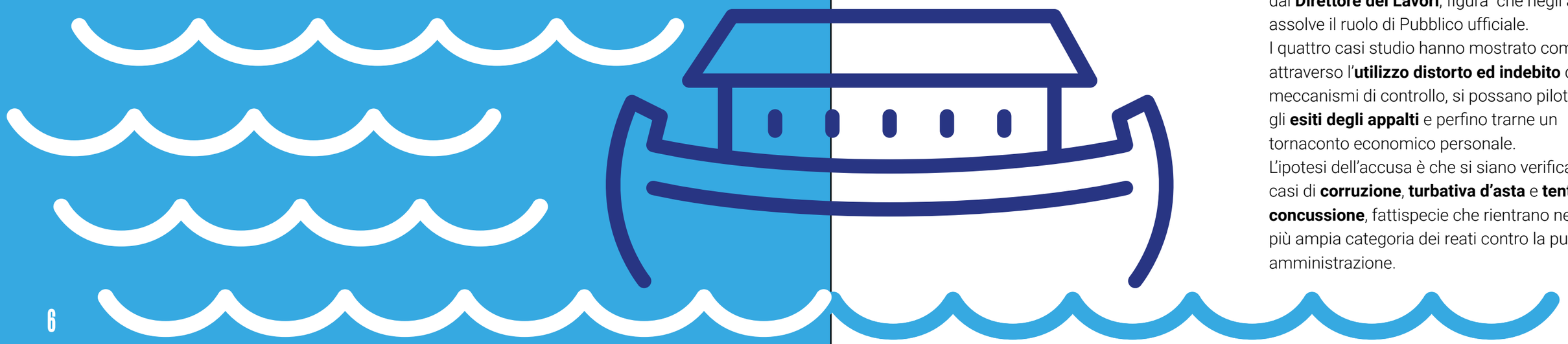

Le ipotesi di reato colpiscono pubblici ufficiali facenti parte del General Contractor (responsabile della realizzazione dell’opera) e imprenditori che avevano vinto appalti e commesse per milioni di euro.
Gli inquirenti ipotizzano reati che vanno dalla **corruzione** alla **concussione** fino ad arrivare alla **turbativa d’asta**. Contestazioni molto gravi riscontrate negli appalti di un’opera tanto discussa, costosa e finanziata da denaro pubblico.
Sul banco ci sono centinaia di milioni di euro, ma le carte sono truccate e a manipolare gli esiti del gioco sono gli stessi controllori.
Per tutte queste ragioni abbiamo deciso di analizzare questa ordinanza di custodia cautelare e farne un caso studio.

Un dossier che parte dall’inchiesta della magistratura (che ancora oggi sta proseguendo le indagini con ulteriori accertamenti per approfondire i fatti di reato ipotizzati) per analizzare come nel sistema del **General Contractor** si possano aggirare gli strumenti di controllo al fine di pilotare le gare pubbliche. Le stesse norme, che il legislatore ha introdotto nell’ordinamento per controllare la correttezza dei processi, vengono utilizzate in modo improprio e contrario alla legge dai soggetti deputati a farle rispettare.

Per comprendere il fenomeno siamo partiti dalle basi e ci siamo chiesti cosa fosse il **General Contractor**, perché sia stato inserito nel nostro ordinamento e con quali **poteri/funzioni**.
Ma non solo, abbiamo scelto di capire e approfondire l’opera del Terzo Valico, una nuova linea ferroviaria ad alta velocità e ad alta capacità, che si inserisce nel più ampio progetto europeo denominato Ten-T, il quale prevede la costruzione di corridoi strategici di collegamento tra le regioni europee più densamente popolate e a maggior vocazione industriale.

Per comprendere al meglio le carte giudiziarie abbiamo inoltre analizzato i **reati contestati** per capire cosa puniscano e per quale motivo tali comportamenti siano contrari alla legge.
Il lavoro di indagine si è quindi concentrato sui fatti di reato contestati agli imputati.
Al momento sono solo ipotesi investigative, in quanto l’analisi parte da un’**Ordinanza di Custodia Cautelare**, quindi si deve presumere l’innocenza dei soggetti indagati. Proprio per la presunzione d’innocenza, abbiamo evitato di citare per nome i soggetti protagonisti di questa vicenda.

Tra i capitoli di indagine, ne abbiamo letti e sintetizzati 4, quelli inerenti al **“lotto Libarna”** a quello **“Serravalle”**, alla fornitura del materiale per la **Galleria Cravasco** e ai reati contestati dal **Direttore dei Lavori**, figura che negli appalti assolve il ruolo di Pubblico ufficiale.
I quattro casi studio hanno mostrato come, attraverso l’**utilizzo distorto ed indebito** di meccanismi di controllo, si possano pilotare gli **esiti degli appalti** e perfino trarne un tornaconto economico personale.
L’ipotesi dell’accusa è che si siano verificati casi di **corruzione**, **turbativa d’asta** e **tentata concussione**, fattispecie che rientrano nella più ampia categoria dei reati contro la pubblica amministrazione.

IL TERZO VALICO DEI GIOVI

Il Terzo Valico e i corridoi europei.

Il **“Terzo Valico dei Giovi”**, oggi in corso di costruzione, è una nuova linea ferroviaria ad alta velocità e ad alta capacità che si inserisce nel più ampio progetto europeo denominato **Ten-T** (Trans European Networks – Transport).
Il progetto prevede la costruzione di corridoi strategici di collegamento tra le regioni europee più densamente popolate e a maggior vocazione industriale.
I **corridoi**, come si può vedere dall’immagine sopra riportata, sono **9** e il Terzo Valico rappresenta la parte terminale a sud del corridoio **“Reno-Alpi”** con l’obiettivo di potenziare l’asse ferroviario Genova-Basilea-Rotterdam/Anversa, collegando così in modo efficiente il Mar Mediterraneo con il Mare del Nord e i rispettivi porti.

L’opera

La nuova linea ferroviaria deve il suo nome alle due preesistenti che, come si può vedere nell’illustrazione sottostante, seguono la stessa direttrice.
La **“linea dei Giovi”**, la più antica, è stata **inaugurata nel 1854**: avendo una pendenza particolarmente elevata e presentando un tracciato molto tortuoso, non si presta per il trasposto merci ad alta velocità e capacità ed è quindi utilizzata per il traffico locale dei passeggeri.
La seconda linea ferroviaria esistente, meglio nota come **“Succursale dei Giovi”**, **costruita tra il 1889 e il 1922**, è caratterizzata da una pendenza nettamente inferiore alla **“Linea dei Giovi”**.

Per le sue caratteristiche, si adatta sia al trasporto passeggeri sulle lunghe percorrenze, sia al trasporto merci, anche se con limitazioni nella velocità, nella lunghezza dei convogli e nella tipologia dei treni che possono percorrerla.

La nuova linea, detta **“Terzo Valico dei Giovi”** si sviluppa in territorio ligure e piemontese, in direzione sud-nord, tra Genova e Tortona; lungo il suo sviluppo, attraversa il territorio di 11 comuni della Provincia di Alessandria e della Città Metropolitana di Genova, ovvero: Genova, Ceranesi, Campomorone, Fraconalto, Voltaggio, Gavi, Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, e Tortona.

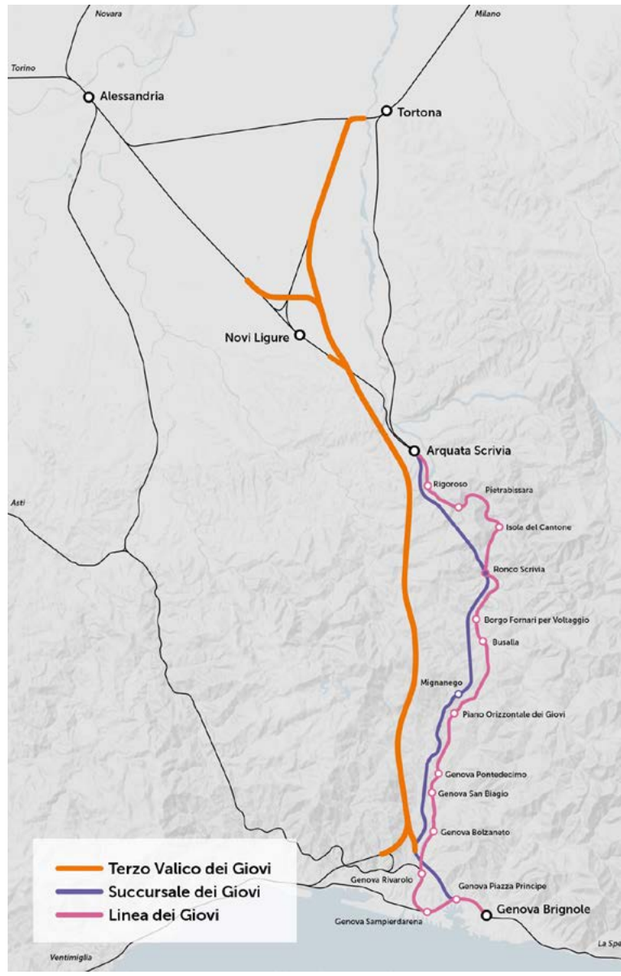

Il nuovo tracciato ferroviario non prevede stazioni intermedie ed è in linea con gli standard europei per il trasporto merci. Queste caratteristiche permettono l'utilizzo di tale linea ferroviaria da parte di convogli lunghi fino a 750 metri a velocità di 100-120 km/h. L'obiettivo è rendere il trasporto ferroviario delle merci più competitivo rispetto a quello su strada.

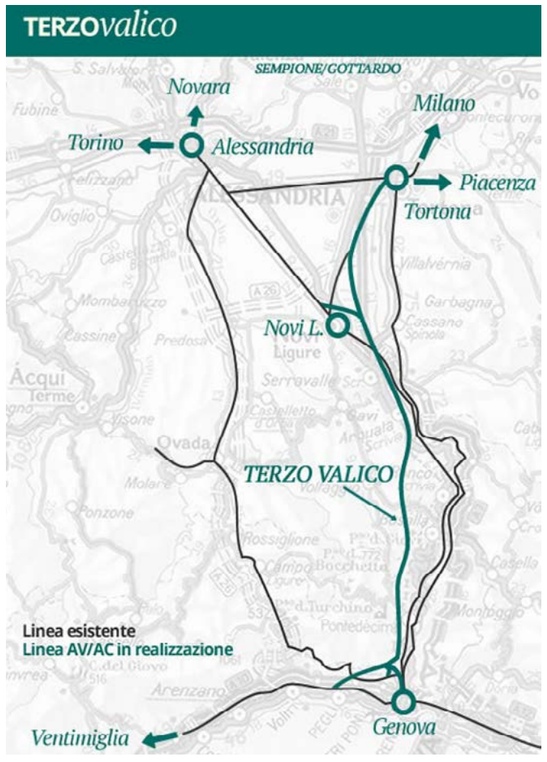

La linea ferroviaria prevede anche l'utilizzo per il trasporto passeggeri nelle direttrici Genova-Milano e Genova-Torino, con velocità pari a 200-250 km/h.
Come si può vedere dallo schema riportato sopra, il Terzo Valico è connesso a sud con gli impianti ferroviari dell'area di Genova, con i bacini portuali di Genova-Prà e del Porto storico e con la linea per Savona; a nord, a Novi Ligure con le linee in direzione di Alessandria, Torino e Novara e a Tortona con le linee in direzione di Milano.
Il Terzo valico dei Giovi ha una lunghezza complessiva di 53 km, di cui 37 in galleria e 16 all'aperto.

Dal progetto alla costruzione: le tappe fondamentali

1992. Si stipula la convenzione tra Tav S.p.a.[1] e Cociv, Consorzio Collegamenti Veloci, in qualità di general contractor, per la progettazione e la successiva costruzione del Terzo Valico. Il Cociv è un consorzio composto dalle seguenti società di costruzioni italiane: Salini-Impregilo (64%), Società Italiana Condotte d'Acqua (31%), CIV (5%).
1992-2000. Il general contractor procede con la redazione diverse soluzioni progettuali; le prime tre non ottengono la necessaria approvazione del Ministero per la compatibilità ambientale.
2001. La linea del Terzo Valico dei Giovi viene inserita nell'elenco delle infrastrutture strategiche e delle opere di preminente interesse nazionale (la cosiddetta Legge Obiettivo).
2003. Il quarto progetto predisposto dal general contractor ottiene l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente. Nello stesso anno il Cipe, ovvero il Comitato interministeriale per la programmazione economica, approva il progetto preliminare pur con delle prescrizioni, dove per prescrizioni si intendono alcuni aspetti progettuali che devono essere modificati o integrati come richiesto dal Cipe medesimo.
2006.
Il Cipe approva, con prescrizioni, il progetto definitivo.
2010. Il Cipe determina il costo complessivo dell'opera in 6,2 miliardi di euro e, con il medesimo atto deliberativo, autorizza la realizzazione dell'opera in 6 lotti.
2011. Viene sottoscritto da RFI Spa e Cociv l'Atto integrativo alla convenzione del 1992.
2012. Si dà l'avvio ai lavori del primo lotto costruttivo.
2013. Si dà l'avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo.
2016. Si dà l'avvio ai lavori del terzo lotto costruttivo.
2017. Si dà l'avvio ai lavori del quarto lotto costruttivo.

I costi e i tempi

Come detto precedentemente il Cipe ha stabilito il costo dei lavori del Terzo Valico dei Giovi in 6,2 miliardi di euro; l'opera è interamente finanziata dallo Stato italiano ed è affidata ad RFI, quale committente dell'opera, la gestione dell'importo economico sopra citato.
In linea di massima, il costo dell'opera è così motivato:

- 4,8 miliardi di euro corrispondono al costo effettivo dell'opera, comprensivo di adeguamenti monetari, assicurazioni e fidejussioni;
- 659 milioni di euro coprono i costi interni di RFI, l'alta sorveglianza da parte di Italferr e il costo del supporto tecnico svolto da enti terzi (Arpa e Osservatorio Ambientale);
- 739 milioni sono accantonamenti a disposizione per la gestione delle terre e dell'amianto e per gli imprevisti.

La costruzione dell'opera nel suo complesso, avverrà in 6 lotti non funzionali (ciò vuol dire che alla conclusione di ogni singolo lotto non seguirà la messa in funzione di parti della linea ferroviaria, in quanto, per essere effettivamente operativa, essa dovrà essere costruita nella sua interezza).
Attualmente sono stati avviati i lavori relativi ai primi quattro lotti che interessano tutta la linea, per un impegno di spesa totale di 3 miliardi e 597 milioni di euro.
La conclusione dei lavori è prevista per il 2021 e l'attivazione della nuova linea per il 2022.

Sitografia

www.terzovalico.it
www.commissarioterzovalico.mit.gov.it

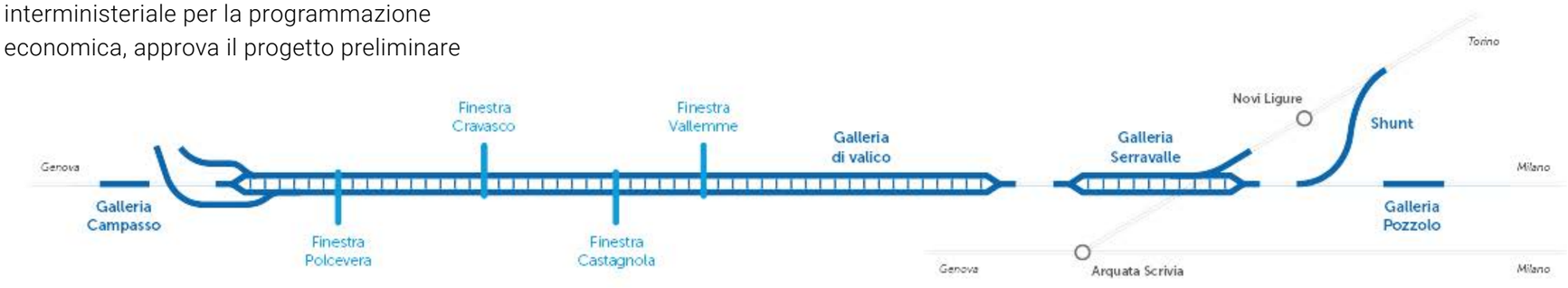

1 TAV S.p.A. (sigla di Treno Alta Velocità S.p.A.) era una società del Gruppo Ferrovie dello Stato controllata interamente da Rete Ferroviaria Italiana e fondata appositamente per la pianificazione, la progettazione e realizzazione delle linee ferroviarie ad alta velocità-alta capacità (AV-AC).

I REATI CONTESTATI

Art. 317 c.p.
CONCUSSIONE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni

La norma tutela da un lato l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e, dall'altro, il diritto del privato a non subire danni a causa degli abusi dei pubblici funzionari. Funzionari pubblici, infatti, costringendo la vittima ad una dazione o ad una promessa indebite, strumentalizzano il loro ufficio, in quanto il potere è esercitato in modo distorto, per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui è stato conferito ed in violazione delle regole di legalità, imparzialità e buon andamento. Detta strumentalizzazione assumere varie forme: esercizio dei poteri fuori dai casi previsti dalla legge, mancato esercizio quando sarebbe doveroso, esercizio difforme da quello dovuto, minaccia di una di queste ipotesi.

La condotta punita è composta da una pluralità di elementi, potendosi estrinsecare nella costrizione alla dazione o promessa indebite realizzate mediante abuso della qualità o dei poteri. E' implicito il riferimento alla violenza o, più di frequente, alla minaccia, quali modalità realmente idonee ad obbligare il privato a tenere un comportamento che altrimenti non avrebbe tenuto.

La minaccia non deve necessariamente essere esplicita, ma può anche assumere le forma del consiglio o esortazione, purché sia evidente carica intimidatoria analoga ad una minaccia esplicita.

Il danno oggetto della minaccia deve essere contrario alla norma giuridica e lesivo di un interesse patrimoniale o personale riconosciuto dall'ordinamento. Il danno ingiusto concretamente può assumere varie forme: perdita di un bene legittimamente acquisito, mancata acquisizione di un bene a cui si ha diritto, omessa adozione di un provvedimento vincolato favorevole, ingiusta lesione di un interesse legittimo (esclusione da una gara pubblica). L'abuso pone altresì la vittima in una condizione di sostanziale mancanza di alternative: evitare il verificarsi del più grave danno minacciato offrendo la propria disponibilità a dare o promettere utilità che sa non essere dovuta.

Per **dazione** si intende il passaggio di un bene nella materiale disponibilità del soggetto attivo e ricorre anche quando la vittima omette di richiederne la restituzione. La **promessa** consiste, invece, nell'impegno ad effettuare in futuro una prestazione e si perfeziona con la semplice manifestazione di volontà del privato, rispetto alla quale la dazione (adempimento della prestazione) è un fatto successivo non punibile.

Entrambe devono essere indebite, cioè assolutamente non dovute per legge o consuetudine al funzionario o alla p.a.; il loro oggetto può essere denaro o altra utilità, intendendosi con tale espressione qualsiasi cosa che comporti un vantaggio personale o patrimoniale (es. prestazioni sessuali, vantaggio politico). Può anche essere una pretesa di per sé non illecita ma la cui realizzazione venga ottenuta non con gli strumenti legali apprestati

dall'ordinamento, bensì con la costrizione posta in essere mediante abuso funzionale. La cosiddetta **concussione ambientale** è una figura di creazione giurisprudenziale diretta a sanzionare comportamenti di pubblici ufficiali che in tanto non ricorrono ad espliciti atteggiamenti costrittivi o induttivi in quanto di essi non c'è bisogno; ciò perché operano in un certo contesto ove l'illegalità è diffusa, dove è risaputo che per ottenere il rilascio di provvedimenti leciti o per non subire ingiustificati ritardi o ostruzionismi burocratici è necessario rendersi disponibili alla promessa o dazione di prestazioni indebite.
Corruzione e concussione: la distinzione attiene alla posizione delle parti e alla formazione, libera o coartata, della volontà del privato. Nella corruzione i soggetti trattano pariteticamente e si accordano nel "pactum sceleris" con convergenti manifestazioni di volontà, a prescindere da quello che prende l'iniziativa. Nella concussione dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale che costringe il privato a sottostare all'ingiusta richiesta.

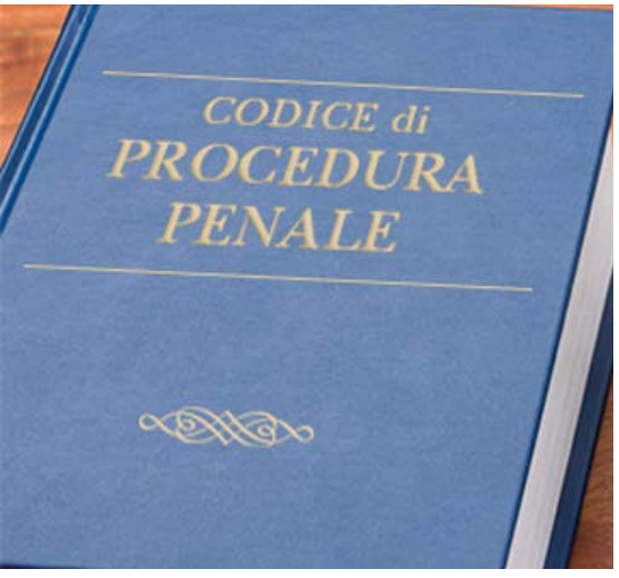

Art. 319 c.p.
CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni

La norma tutela l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione.
La **condotta** ha carattere bilaterale: per il pubblico ufficiale consiste nel ricevere o nell'accettare la promessa e per il privato nel dare o promettere denaro o altra utilità per il compimento o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Ne deriva che ai fini dell'accertamento, nell'ipotesi in cui la dazione risulti documentata, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione, non essendo sufficiente la mera circostanza dell'avvenuta dazione. Le due prestazioni devono essere legate da un vincolo di corrispettività, secondo una proporzionalità da valutare in base a parametri di adeguatezza sociale.
Si definisce **atto d'ufficio** quello rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una forma di ingerenza sia pure di mero fatto. Il reato sussiste anche laddove l'atto sia nullo o annullabile, purchè sia in grado di produrre effetti giuridicamente rilevanti.
Gli atti contrari ai **doveri d'ufficio** non sono solo quelli illeciti (perché vietati) o illegittimi (perché dettati da norme riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono - per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio - dall'osservanza di doveri istituzionali.
La valutazione della contrarietà ai doveri d'ufficio deve avere riguardo non ai singoli atti ma all'insieme del servizio reso al privato con la conseguenza che il reato si configura anche quando i singoli atti, isolatamente considerati, siano legittimi, ma il complesso delle attività retribuite sia diretta a favorire illecitamente il privato.

Art. 353 c.p.
TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da €103 a €1.032.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da €516 a €2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà

La norma tutela il buon andamento della p.a., che si specifica nell'interesse a garantire il libero e normale svolgimento di pubblici incanti e licitazioni private, e la libertà dei soggetti privati a partecipare alle gare;

da intendersi anche come libertà di chi vi partecipa di influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza e secondo il gioco della maggiorazione delle offerte.
La **condotta** punita consiste nell'impedire o turbare una licitazione o la gara nei pubblici incanti con l'uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (collusioni, doni, promesse). Il delitto è configurabile anche quando, pur non impedendosi lo svolgimento della gara, se ne disturba la regolarità alterandone il risultato che, senza l'intervento perturbatore, sarebbe stato diverso. L'**impedimento** si verifica quando con l'uso dei mezzi suddetti la gara non può essere effettuata rimanendo deserta, il **turbamento** invece si ha quando si influenza il risultato o se ne altera il normale svolgimento e si ha **allontanamento** quando taluno degli offerenti venga distolto dal partecipare. La turbativa può essere posta in essere anche nel complesso procedimento che porta alla gara o fuori di esso, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza.

IL CONTRAENTE GENERALE:

IL BRACCIO OPERATIVO DELLO STATO NELLE GRANDI OPERE

Il **Contraente Generale** è il braccio operativo dello **Stato** nel processo di realizzazione delle **opere strategiche nazionali**, più comunemente chiamate “Grandi Opere”.

Il Contraente Generale, presente in altri ordinamenti europei, è inteso come realizzatore globale dell’opera: un soggetto con comprovata capacità progettuale e tecnico-organizzativa, in grado di garantire alla pubblica amministrazione la realizzazione del lavoro **“chiavi in mano”**. A questo soggetto il compito di gestire l’intero processo, (dalla fase di progettazione fino alla conclusione dei lavori), a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori.
La sua figura è stata introdotta con la cosiddetta **“Legge obiettivo”** del 2001, quest’ultima cancellata con l’entrata in vigore del nuovo **“Codice degli appalti”** del 2016.
Tra le principali novità del nuovo pacchetto di norme in materia di affidamenti pubblici ci sono le modifiche alla figura “general contractor”che è stata rivisitata.

Cos’è il Contraente Generale?
Il contraente generale rientra nella più ampia galassia del Partenariato Pubblico Privato (PPP) in cui i poteri pubblici e privati si trovano a collaborare con l’obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture di interesse pubblico. Questa modalità di cooperazione consente alla pubblica amministrazione di attrarre maggiori risorse di investimento e di competenze non disponibili al suo interno.
Al contraente generale (soggetto privato) viene affidata, da parte della pubblica amministrazione (stazione appaltante), “la

ALTA SORVEGLIANZA

Questo ruolo, in capo al pubblico, è di fondamentale importanza e non deve essere sottovalutato.
Infatti, la Pubblica Amministrazione, all’interno del processo di realizzazione di un’opera pubblica, deve garantire una presenza efficace per evitare che il processo di realizzazione dell’opera viri pericolosamente verso interessi prevalentemente privati.
La collaborazione tra pubblico e privato funziona correttamente solo quando c’è totale rispetto reciproco delle parti. I delicati equilibri della collaborazione pubblico-privato possono essere influenzati da fattori umani (professionali, etici, morali, …) e devono essere regolati dall’ossequioso rispetto del quadro normativo.

dell’opera pubblica, nel convincimento (del legislatore) che l’affidamento ad un unico soggetto responsabile dell’intera realizzazione dell’infrastruttura costituisca la scelta ottimale in termini di risparmio di costi, tempi e qualità di realizzazione.

La pubblica amministrazione che si avvale del contraente generale si spoglia del ruolo di stazione appaltante, cedendolo ad un soggetto privato, e tiene in capo a sé solo il ruolo di “alta sorveglianza”.

GLI APPALTI NELLE GRANDI OPERE PRIMA E DOPO IL CODICE DEGLI APPALTI

La procedura per l’individuazione del contraente generale da parte della pubblica amministrazione, espressamente in deroga delle norme

ordinarie in materia di appalti, prevede oggi l'affidamento mediante licitazione privata (detta anche gara ad inviti) ed è utilizzabile solo per le grandi opere di interesse nazionale e strategico.
Per la definizione di questa procedura, arrivata attraverso il recepimento delle direttive comunitarie, sono stati necessari diversi anni.

All'inizio degli anni '90, infatti, l'affidamento al Contraente Generale avveniva in modo diretto, ovvero mediante convenzioni sottoscritte tra la **Pubblica Amministrazione** (o società da essa istituite) e i consorzi costituiti dai maggiori gruppi imprenditoriali italiani dell'epoca. Pratica che all'Italia è costata una **procedura di infrazione comunitaria**, fino ad arrivare nel 2002 ad imporre, quantomeno per le nuove opere, procedure concorsuali per la scelta dei contraenti generali, nel **rispetto della concorrenza** richiesto dall'Europa.

LICITAZIONE PRIVATA

La licitazione privata è definita come una procedura "ristretta" alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dalla amministrazione appaltante.
Il numero minimo e massimo di concorrenti invitati a presentare offerta sono stabiliti dal soggetto aggiudicatore, in relazione all'importanza e alla complessità dell'opera. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, viene redatta una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque e deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.

Per gli interventi "più vecchi", quelli in cui l'individuazione dei contraenti generali è avvenuta senza confronto concorrenziale, per evitare la revoca delle convenzioni in essere, bandendo nuove gare, è stato imposto che il contraente generale dovesse affidare a terzi la realizzazione dei lavori, mediante **procedure ad evidenza pubblica**, per una quota di **almeno il 60%**.
L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e sub affidamenti dei lavori a terzi, sono soggetti alle **verifiche antimafia**, con le modalità previste per i lavori pubblici.

IL RUOLO DEL CONTRAENTE GENERALE PRIMA E DOPO IL CODICE DEGLI APPALTI

Il Contraente Generale svolge le funzioni di progettista, di costruttore e, in tutto o in parte, di finanziatore dell'opera, assume su di sé il **rischio economico** dell'intervento fino al l'ultimazione dei lavori (a differenzia del concessionario che invece si occupa anche della futura gestione), ed ha nei confronti della pubblica amministrazione committente un'obbligazione di risultato.
Fino all'entrata in vigore del nuovo **Codice degli appalti** nel 2016, al contraente generale potevano essere demandate la **progettazione definitiva** (soggetta all'autorizzazione del CIPE: Comitato interministeriale per la programmazione economica) e quella esecutiva. Poteva quindi svolgere direttamente la progettazione, o affidarla all'esterno a soggetti di "sua" fiducia, senza alcun particolare vincolo.

Oggi può essere invece richiesta solo la progettazione esecutiva, mentre resta in capo alla pubblica amministrazione la fase di progettazione, fino al livello definitivo. È stata infatti riconosciuta la centralità della fase di progettazione, generalmente determinante per la buona riuscita dell'intervento in termine di costi, di tempi e di qualità: un'errata progettazione o poco attenta ai reali interessi pubblici può infatti portare a costi abnormi, a tempi di esecuzione lunghissimi (se non addirittura ad opere scadenti e di impossibile gestione), portandosi dietro riserve dell'appaltatore, varianti in corso d'opera, contenziosi con l'appaltatore, ecc.

Prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, al Contraente Generale era anche demandata la funzione del direttore dei lavori. Come nel caso della progettazione, anche questa funzione poteva svolgerla direttamente, o affidarla all'esterno, a soggetti di "sua" fiducia. Il **direttore dei lavori** ha l'importante compito di controllo: è un **pubblico ufficiale** che deve **vigilare** sulla buona esecuzione e sulla corrispondenza delle opere alle norme contrattuali.

Oggi il **soggetto controllore** e il **soggetto controllato** sono stati separati, prevedendo che la figura del **direttore dei lavori** venga **nominata** direttamente dalla **P.A.**
La mancanza di un efficace controllo da parte del direttore dei lavori in corso d'opera o una gestione del cantiere eccessivamente "sbilanciata" verso gli interessi del contraente generale (ad esempio nell'accettazione dei materiali, nella definizione delle eventuali varianti, nella contabilizzazione delle opere eseguite, ecc.) può infatti avere effetti devastanti sull'economia del procedimento a totale scapito della pubblica

PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO

Il **progetto definitivo** contiene tutti gli elementi necessari ai fini titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente. Esso sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
Il **progetto esecutivo** costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.
Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Nell'impostazione data dal nuovo Codice dei Contratti è evidente come, per la buona riuscita di un'opera pubblica "affidata" al General Contractor, sia necessario che quest'ultimo agisca nel **pieno rispetto delle regole**, alla pari di un'amministrazione pubblica, e che le regole vengano scritte "con criterio". È essenziale che i soggetti deputati ai controlli operino con **etica** e **professionalità** e che la pubblica amministrazione non rimanga "troppo in disparte" all'interno del processo, ma svolga il proprio ruolo di alta sorveglianza con particolare attenzione, visti i notevoli interessi e i potenziali rischi in gioco.

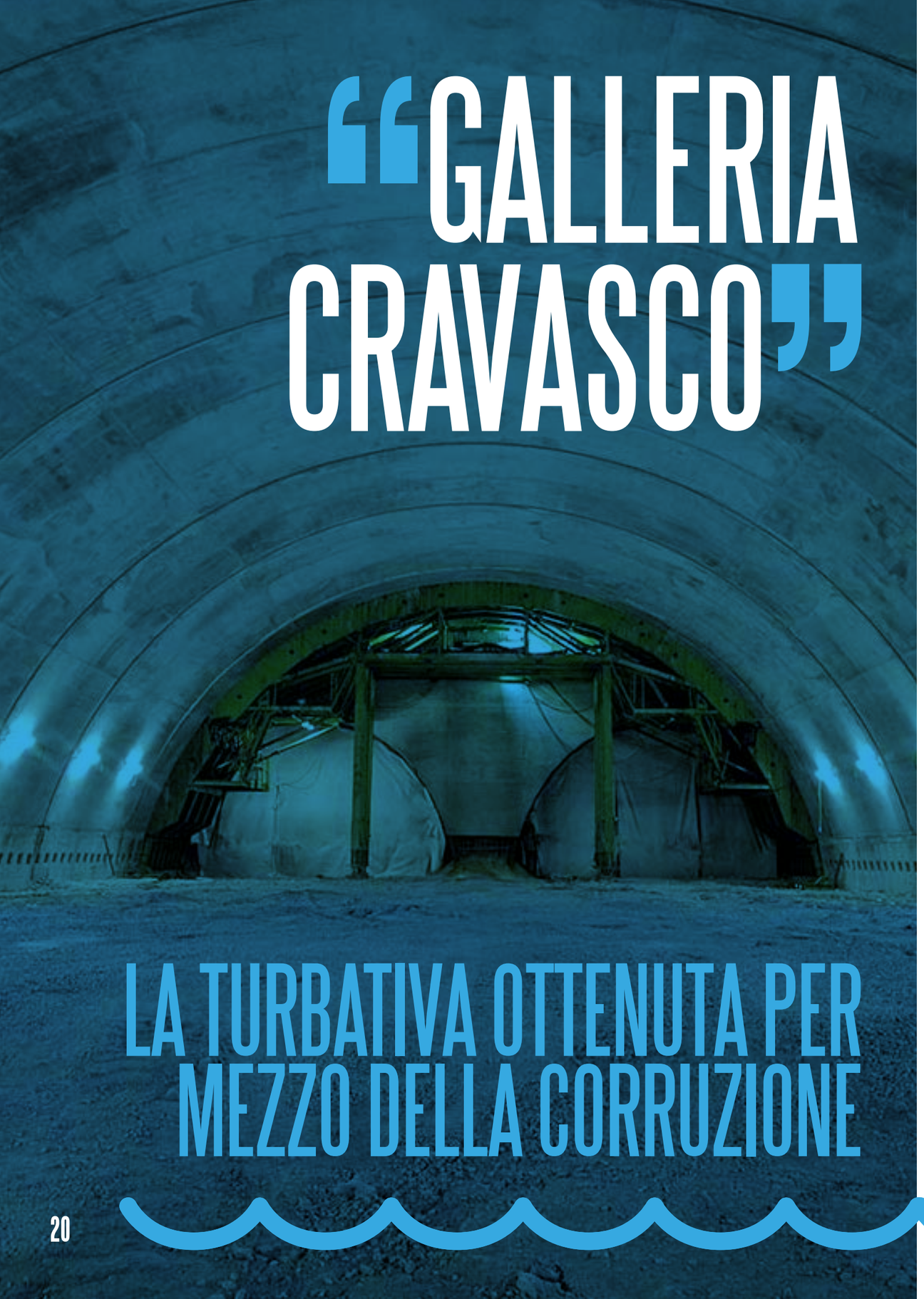

“GALLERIA CRAVASCO”

LA TURBATIVA OTTENUTA PER MEZZO DELLA CORRUZIONE

Turbativa d’asta e **corruzione** per una fornitura di materiale del valore di **2,5 milioni di euro**. Non è il lavoro economicamente più ingente passato sotto la lente d’ingrandimento della magistratura ma è, a nostro avviso, quello in cui il sistema per pilotare le gare assume i contorni più preoccupanti. Questo perché la turbativa d’asta è messa in atto dai vertici del COCIV (tra cui anche il presidente) convinti a modificare il regolare andamento della fornitura con delle tangenti.

Il lotto messo sotto i riflettori dalle indagini è quello per la fornitura delle centine per la **galleria Cravasco**. Un lavoro di 2,5 milioni di euro per il quale il COCIV ha indetto una gara al massimo ribasso, perché la fornitura rientrava nel 40% delle opere per il quale il consorzio non è obbligato per legge ad effettuare gare ad evidenza comunitaria.

La proprietà della **Giugliano Costruzioni** mette in atto diversi tentativi per sondare la disponibilità della dirigenza COCIV a concedergli il lavoro.
Il primo contatto avviene tra un emissario dell’azienda (di fatto l’amministratore delegato, anche se formalmente non rientra nell’organigramma aziendale) e il direttore dei lavori.
Contatti che si sono ripetuti nel tempo, volti ad ottenere informazioni sulla tipologia della gara e sulle caratteristiche che avrebbe dovuto avere l’offerta per essere accettata.

Da quanto emerge dalle carte, i tre soggetti, in posizioni apicali all’interno dell’organigramma del **Contraente Generale**, nonostante fossero pubblici ufficiali, non si sono certo rifiutati di fornire informazioni riservate ma hanno invece agevolato in ogni modo l’ottenimento della fornitura all’azienda Giugliano.

In alcune intercettazioni gli inquirenti registrano gli indagati suggerire la metodologia più facile per ottenere la commessa. Lavoro che, come sostenuto nell’ordinanza, viene ottenuto dalla Giugliano Costruzioni, nonostante l’offerta non fosse la più vantaggiosa per il COCIV.
E allora perché concedere il lavoro, nonostante fosse **antieconomico** per il consorzio?
Le ragioni di questa scelta si possono trovare nella **corruzione** messa in atto dalla proprietà nei confronti di due dei tre dirigenti inseriti in questo capitolo dell’ordinanza.
Per i due, infatti, l’ipotesi è quella che siano stati corrotti per **pilotare gli esiti della gara**.
Sono le telecamere degli inquirenti a filmare gli scambi. Uno, addirittura, avviene all’interno della sede del COCIV, l’altro a bordo di un’auto ferma in un parcheggio. Secondo l’accusa, le consegne delle busta non possono essere altro che tangenti, pagate per ottenere il lavoro. Emblematici sono il gesto “10” fatto con le mani, l’affermazione “paghetta” da parte di chi consegna la busta e il fare circospetto di chi controlla il suo contenuto.

Secondo l’accusa, quindi, per i due dirigenti si configura il reato di **corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** perché “ quanto documentato non si presta ad alcuna differente interpretazione se non quella dell’avvenuta remunerazione per l’aggiudicazione avvenuta in piena turbativa”.

Diversa è la valutazione della magistratura sull’operato illecito messo in atto dal presidente del COCIV. Il presidente, infatti, viene intercettato mentre è al telefono con la proprietà della Giugliano che dichiara “hai fatto per noi!”. I due interlocutori, poi, si accordano per un incontro in un’area di servizio della tangenziale di Milano. Parcheggio nel quale, con tutta probabilità, è avvenuto lo scambio di denaro che, però, non è stato filmato dalla Polizia Giudiziaria.
Quindi, nonostante sussistano indizi in ordine al reato, non possono ritenersi gravi e non permettono alla magistratura di formulare l’ipotesi di corruzione.

Per i tre dirigenti del COCIV, presidente incluso, invece le prove raccolte per il reato di **turbativa d’asta** sono sufficienti e schiaccianti.
I tre soggetti sono accusati di aver preso accordi clandestini con la dirigenza dell’azienda Giugliano Costruzioni turbando il regolare svolgimento della gara, in modo da pilotarla.
Esponenti di primo piano del General Contractor, quindi pubblici ufficiali, sono andati contro ogni principio richiesto non garantendo la **libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza**.

LOTTO SERRAVALLE:

UNA TURBATIVA D'ASTA MILIONARIA

La **galleria Serravalle** è una delle tre gallerie naturali che costituiscono il tracciato del **Terzo Valico dei Giovi**; ha una lunghezza di circa 7 km e attraversa i comuni di Serravalle Scrivia e Novi Ligure, in Provincia di Alessandria.

Il **Lotto Serravalle** rientra nella quota di lavori che il Cociv era tenuto ad assegnare tramite **procedure ad evidenza pubblica**.
Per assegnare il lotto, dunque, è stata indetta una **gara** ad evidenza comunitaria con un importo a base di gara era pari ad **€ 189.649.029,54.**
Tre le imprese che hanno presentato un'offerta: la **Grandi Lavori Finconsit s.p.a.**(GLF); la Toto; la SALC.
Anche in questo caso, per gli indagati la magistratura ha ravvisato il reato di **turbata libertà degli incanti**. Sei elementi del consorzio Cociv, tutti con ruoli apicali tra cui il presidente, sono coinvolti nel tentativo di pilotare la gara ad evidenza comunitaria.
Per analizzare questo caso è necessario fare un passaggio in più sul concetto di **ribasso d'asta**, perché è proprio da questo meccanismo che si innesca il possibile reato.

Stando alle offerte pervenute, aggiudicare la gara alla **GLF (ribasso del 13%)** avrebbe comportato per il consorzio una **perdita** di circa **13 milioni di euro**. Ulteriormente ridotto il guadagno in caso di esclusione della prima e l'affidamento alla seconda impresa.
Perdite che, come vedremo, la dirigenza tenta in ogni modo di non sostenere.
Anche in questo caso, grazie al supporto delle intercettazioni, il piano è chiaro.
Nel gennaio 2016, nel corso di una riunione indetta per parlare del lotto Serravalle le "cimici" intercettano i primi dialoghi sul caso.

Il committente del Terzo Valico dei Giovi è la Società RFI, ovvero Rete Ferroviaria Italiana, alla quale è stato affidato un importo di 6, miliardi di euro, interamente di provenienza statale, per eseguire l'intera tratta ferroviaria.
La Soc. RFI, avvalendosi della figura del Contraente Generale, ha affidato la progettazione e l'esecuzione materiale dell'opera al Consorzio Cociv; quest'ultimo aveva a disposizione un budget pari a 4,8 miliardi di euro.
Il Cociv, dunque, in sede di progettazione dei lavori ha preventivato l'importo dei singoli lotti da porre a base di gara stimando, per ognuno di essi, un ipotetico ribasso d'asta che le imprese appaltatrici avrebbero proposto. La differenza tra l'importo a base di gara e l'importo ribassato avrebbe comportato un profitto per il Consorzio, in quanto non tenuto a restituire questi soldi alla RFI.
Per quanto concerne il lotto Serravalle, il COCIV aveva stimato un ribasso d'asta del 19-20%; invece, i tre operatori economici partecipanti, hanno proposto delle percentuali nettamente inferiori.

Gli astanti iniziano avanzando perplessità sulla serietà dell'azienda fino ad arrivare a trovare un meccanismo per far vincere l'appalto alla prima arrivata, nonostante le irregolarità ravvisate nella stima di spesa. "Guarda a fare l'anomalia a coso ci metto... ci metto...due ore eh, perché dice che già non ha messo i soldi sulla sicurezza..." dice uno dei dirigenti nel corso della riunione.
I dati in possesso degli inquirenti sottolineano come le **anomalie dell'offerta** della GLF siano sostanziali e vertano sui costi stimati per la sicurezza interna: la GLF, infatti, ha stimato un importo pari a € 93.000 a fronte delle previsioni delle altre due concorrenti pari,

rispettivamente, a € 680.000 e € 750.000. Proprio queste stime al ribasso hanno permesso all'azienda di vincere la gara.
Il RUP spiega come, a suo avviso, sarebbe stato necessario effettuare una verifica sul valore degli oneri aziendali della sicurezza riportati nell'offerta della GLF e valutare la possibilità di operare una sorta di compensazione con altre voci di costo, paventando il possibile rischio di un accesso agli atti da parte del secondo classificato: se questo, infatti, avesse richiesto di poter consultare la documentazione di gara, avrebbe appurato l'anomalia dell'offerta di GLF chiedendone, a ragion veduta, l'esclusione.
Nonostante i dubbi espressi da vari collaboratori, il **Presidente** persiste nel voler procedere con **urgenza nell'aggiudicazione** della gara, escludendo categoricamente qualunque verifica dell'anomalia in quanto avrebbe potuto ritorcersi contro gli stessi interessi del Cociv.
Quindi nessuna segnalazione dell'anomalia in modo formale. Per volere del presidente l'azienda viene invitata a compiere opportune modifiche - nonostante il consiglio direttivo non avesse ancora approvato l'assegnazione provvisoria - per evitare ricorsi ed accertamenti da parte delle altre aziende.
Il "Lotto Serravalle" viene aggiudicato alla Grandi Lavori Fincosit.
Secondo le conclusioni del Giudice, le indagini hanno permesso di acquisire un "quadro gravemente indiziario" di **5 soggetti** per il **reato di turbativa d'asta**.

LOTTO LIBARNA: VESSARE UN'IMPRESA PER FAVORIRNE UN'ALTRA

Un lavoro da oltre **67 milioni** di euro. A tanto ammonta la base d'asta per il lotto **"Libarna"**. **Appalto** indetto dal COCIV il 29 maggio 2014, gestito interamente per via telematica, aggiudicato tramite il criterio del **prezzo più basso**.

Secondo i magistrati questo appalto milionario sarebbe stato affidato "in pieno contrasto con i principi di imparzialità e rispetto della parità concorrenziale".
Per gli inquirenti, **9 soggetti** tra rappresentanti della **COCIV** e della ditta aggiudicatrice del lavoro avrebbero fatto di tutto per pilotare la gara. Per gli elementi di prova raccolti sono stati indagati per turbata libertà dei pubblici incanti.
Per giungere a questa ipotesi di reato gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle quali emerge la volontà da parte del General Contractor di far vincere l'**appalto** all'impresa che si era classifica seconda, ovvero la **OBEROSLER**.

Emblematica è la riunione del Comitato Direttivo del novembre del 2014, intercettata dalla magistratura.
Seduti attorno a un tavolo, la dirigenza del COCIV avrebbe stabilito che la **SALC s.p.a.**, l'azienda che aveva presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, non avrebbe ottenuto il lavoro.
Attraverso la segnalazione di un'**anomalia dell'offerta** avrebbero voluto escludere la prima arrivata in favore della OBEROSLER.
È lo stesso **presidente** del COCIV a spiegare a chiare lettere come la verifica di anomalia fosse stata inserita per mantenere un margine di **discrezionalità nella gestione delle gare**, attraverso un uso strumentale di detta verifica.

Un'interpretazione **contraria alla legge**: nel codice degli appalti è una prescrizione obbligatoria e non certo discrezionale.

Altri elementi di prova vengono portati dagli inquirenti con una nuova intercettazione ambientale, quella dell'ottobre 2014.
Dai dialoghi si evince che anche la OBEROSLER aveva presentato un'offerta anomala: non calcolava i costi di vitto e alloggio del personale, sottostimato il costo dei casseri (involucri in cui viene effettuato il getto di calcestruzzo).
I rappresentati del COCIV anziché chiedere giustificazioni ai rappresentanti della società circa queste incongruità, avrebbero suggerito come correggerle in modo solo apparente.
Un atteggiamento, questo, senza ombra di dubbio in contrasto con i doveri del General Contractor che dovrebbe operare nel rispetto delle norme, non certo cercando di aggirarle per favorire un'azienda.

Se alla OBEROSLER si arriva a suggerire come correggere le anomalie, alla SALC s.p.a, invece, il trattamento riservato è completamente opposto.
Lo si desume chiaramente dai dialoghi intercettati nel corso della riunione, tenuta tra la Commissione e i rappresentati della SALC s.p.a, per valutare in contraddittorio gli aspetti di incongruità dell'offerta.
La commissione, secondo la tesi accusatoria, si sarebbe comportata in modo estremamente formale e puntiglioso, arrivando a contestare (in modo vessatorio) la mancanza del calcolo delle imposte e tasse gravanti sugli utili ipotetici in caso di esecuzione dell'appalto (dato irrilevante ai fini della valutazione

di congruità), nonché la mancata considerazione dei costi di vitto e alloggio del personale da subappaltare anche se il rappresentante della SALC s.p.a. avesse precisato che nell'offerta era stato quantificato il costo di vitto e alloggio del personale e che quello del subappaltatore era già compreso nel prezzo offerto da questo, anch'esso indicato nell'offerta.
Da ciò emergerebbe dunque la disparità di trattamento rispetto alla OBEROSLER la quale, non solo aveva omesso la preventivazione di tali costi ma vi rimediava distraendo fittiziamente altre voci di spesa per imputarle – solo formalmente- al vitto e alloggio del personale.
Non solo, la commissione poi ha contestato ripetutamente l'idoneità dei mezzi meccanici della SALC s.p.a., senza che queste osservazioni fossero suffragate da argomentazioni tecniche.
Dal verbale riassuntivo della riunione si evincerebbe che nessuna delle giustificazioni fornite dalla SALC s.p.a sia stata presa in considerazione. Come ulteriore dato negativo veniva inserito che non era stato prodotto il calcolo di imposte e tasse, seppur irrilevante e comunque facilmente ricavabile.

Il quadro si completa con altre intercettazioni che vedono protagonisti alcuni dipendenti della OBEROSLER e responsabili del COCIV.
Uno dei dipendenti della azienda riferisce al project manager di Impregilo che i rappresentanti COCIV preposti alla gara avevano aiutato la società a trovare giustificazioni per superare le incongruità dell'offerta tanto da affermare: "e noi lì cercavamo disperatamente nei meandri

dei conti qualche polmone per dire ecco, questi sono i fatti che mancano, mi hanno chiamato su e Tomat lì praticamente mi ha dato un foglietto in mano e mi ha detto <rispondi questo>…cioè hanno dato loro le risposte, quindi, adesso a meno di sorprese mi sento di dire che la nostra offerta sarà giudicata congrua…

Inoltre, dalle carte, si legge come l'addetto all'Ufficio Approvvigionamenti della COCIV abbia persino anticipato a un dipendente della OBEROSLER l'esito della relazione che sanciva congrua l'offerta dell'azienda classificata seconda ed esclusa la SALC s.p.a per la conferma dell'anomalia dell'offerta.

Altra intercettazione centrale nel disegno dell'accusa è quella in cui il Responsabile Unico del Procedimento della gara ammetteva esplicitamente di aver "buttato fuori" dalla gara il raggruppamento di imprese SALC s.p.a. per "dare la cosa" alla OBEROSLER.

Alla luce degli elementi raccolti, secondo il giudice per le indagini preliminari **sussiste un quadro gravemente indiziario** per gli indagati per i quali si configura l'ipotesi di **reato di turbata libertà degli incanti**.

I TENTATIVI DI CONCUSSIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Uno dei capitoli di questa inchiesta non si concentra su una gara di appalto, ma sui reati contestati a D.G., **Direttore dei Lavori** del **COCIV**. Il ruolo del Direttore dei Lavori negli appalti pubblici è di fondamentale importanza per la corretta esecuzione dell'opera, nel pieno rispetto della legalità. Proprio per questa centralità ed importanza, è un **Pubblico Ufficiale** che deve **vigilare** sulla **corretta esecuzione** dei manufatti da parte delle imprese appaltatrici e controllare che i lavori si svolgano rispettando le prescrizioni del capitolato.

Secondo la tesi dell'inchiesta, D.G. avrebbe strumentalizzato la sua funzione pubblica di Direttore dei Lavori per le Opere del Terzo Valico al fine di ottenere l'affidamento di forniture da parte della società appaltatrice del COCIV, l'**OBEROSLER SRL**, a **favore di imprese controllate**, tramite "prestanomi".

Le pagine dell'**ordinanza** a lui dedicate si concentrano sulle **pressioni esercitate** da D.G., volte ad indurre la società OBEROSLER a rivolgersi ad un'azienda a lui vicina per la fornitura di materiali inerti e conglomerati cementizi. Per raggiungere l'obiettivo avrebbe **bloccato con vari pretesti** le forniture dei materiali, **contestandone pretestuosamente** la qualità. Gli strumenti utilizzati per portare a compimento il disegno criminoso sono stati quelli della **"non conformità"** degli approvvigionamenti e l'emanazione di ordini di servizio nei confronti della OBEROSLER con cui si stabiliva la rimozione dei materiali già acquistati ed utilizzati nelle opere eseguite, determinando ritardi nell'esecuzione dei lavori. Il tutto in **pieno conflitto di interessi** in quanto, nel contempo, proponeva alla OBEROSLER ad al COCIV di rifornirsi di materiali inerti e calcestruzzi presso imprese da lui controllate.

Dalle intercettazioni è inoltre emerso che il **rapporto di cointeressenza economica** fra il D.G. e la proprietà della ditta imposta per i lavori del Terzo Valico è di lunga data, risalente agli appalti per la realizzazione della Salerno - Reggio Calabria. Risulta inoltre che i due soci stavano organizzando una struttura imprenditoriale nella zona del Basso Piemonte per fronteggiare le rilevantissime esigenze di materiali inerti collegate alle opere del Terzo Valico.

Il contratto di appalto stipulato dal COCIV con la OBEROSLER, prevedeva l'obbligo a carico di avvalersi delle forniture provenienti dai fornitori e dagli impianti previamente autorizzati, qualificati e selezionati dal Contraente Generale.
Tuttavia, poco dopo la stipula di suddetto contratto, i dirigenti del COCIV autorizzavano la OBEROSLER ad approvvigionarsi autonomamente dei calcestruzzi, al fine di consentirle un risparmio di spesa sul calcestruzzo. È tra le maglie di questa modifica che si inserisce l'opera di influenza di D.G., volta a **imporre all'azienda vincitrice dell'appalto** dove approvvigionarsi dei materiali.

Nonostante le ripetute e indebite pressioni, l'utilizzo improprio e per interessi personali delle funzione di Direttore dei Lavori, D.G. non riesce a portare a termine il piano, perché viene rimosso dall'incarico nel dicembre del 2015.

Ma da alcuni accertamenti compiuti dal G.I.C.O. di Genova, si conferma l'esistenza di legami societari occulti tra D.G. e l'azienda che aveva imposto per la fornitura nei lavori del Terzo Valico. Un legame che ha portato ai due soggetti **parecchi affidamenti** da appaltatori/subappaltatori del COCIV, nel periodo in cui D.G. ha ricoperto il ruolo di Direttore dei Lavori per il Terzo Valico.
Considerati tutti gli elementi emersi nell'inchiesta, per la magistratura si configura l'ipotesi di un **tentativo di concussione** posto in essere dal **Direttore dei Lavori**, in concorso con il **socio occulto**, nei confronti della società aggiudicatrice dell'appalto e di quella da cui l'azienda aveva deciso di approvvigionarsi per i materiali.

CONCLUSIONI

Lette le carte, analizzata l'opera, passati in rassegna i reati contenuti nell'Ordinanza di Custodia Cautelare e approfondito il ruolo del General Contractor nel nostro sistema degli appalti è chiaro quanto il tema del **corretto svolgimento** delle **gare pubbliche** sia di **primaria importanza** e coinvolga tutti noi.
Nella riflessione che vi proponiamo ci pare doveroso sottolineare un dato, che può sembrare banale: **gare truccate** incidono in maniera diretta sul **costo** stesso dell'opera e ne allungano i **tempi** di realizzazione, generando nel cittadino una **perdita diretta e concreta**.

Altro elemento chiaro è che le **regole**, seppur stringenti e promulgate per garantire la correttezza dei processi, possano essere **eluse** e persino **aggirate**, dalle stesse persone che dovrebbero farle rispettare.

Secondo la tesi della magistratura, sembrerebbe che personaggi in posizioni apicali nella struttura del General Contractor abbiano messo in essere dei **sistemi fraudolenti** per **pilotare le gare**, al fine di far lavorare ditte gradite, intaccando i principi di **libera concorrenza**, **legalità** e **trasparenza**. Questo meccanismo viene ben descritto nei casi del **"Lotto Libarna"**, della fornitura delle centine per la **"Galleria Crevasco"** e del **"Lotto Serravalle"**. Lavori per decine di milioni di euro per i quali la magistratura ipotizza il reato di turbativa d'asta.

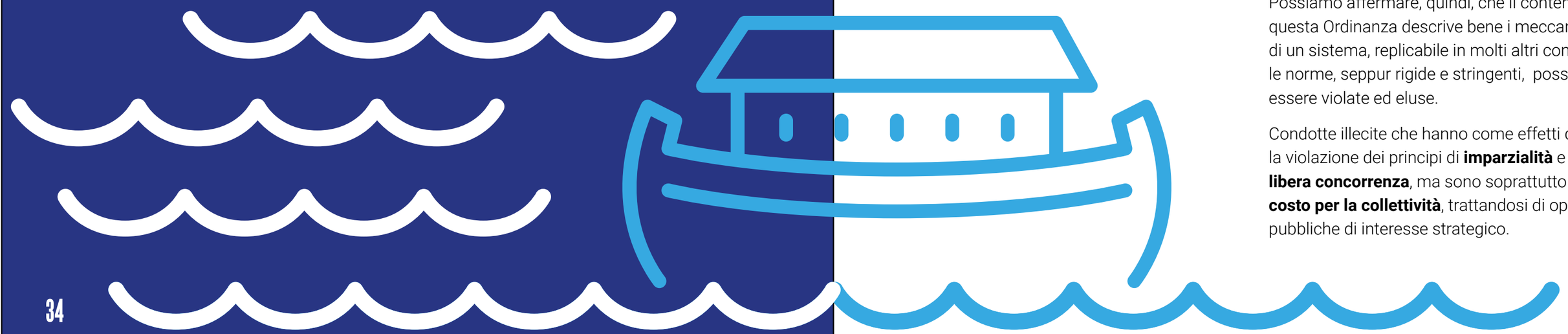

E come i soggetti colpiti dall'operazione pare abbiano potuto **manovrare** gli esiti delle gare? Attraverso le regole stesse che dovrebbero garantirne la correttezza. In entrambi i casi il mezzo che sembra sia stato utilizzato sia quello dell'**anomalia dell'offerta**. Segnalata in un caso (Lotto Libarna) non segnalata nell'altro (Lotto Serravalle) avrebbe permesso alla dirigenza del General Contractor di decidere in modo discrezionale a chi affidare appalti milionari.

Emblematica è la frase intercettata nel corso della riunione del Comitato Direttivo del novembre 2014, pronunciata dal presidente del COCIV che in sostanza spiega la sua (personale e contraria alle legge) interpretazione dello strumento della verifica dell'anomalia. Secondo il presidente, infatti, è stata inserita per mantenere un margine di discrezionalità nella gestione delle gare, attraverso un uso strumentale di detta verifica. Ed è proprio attraverso un uso strumentale di questa verifica che la magistratura ipotizza che l'appalto sia stato pilotato, contestando l'ipotesi di **turbata libertà degli incanti**.

Nel caso della fornitura di materiale per la costruzione della Galleria Crevasco, invece, la **turbativa d'asta** sembrerebbe essere compiuta a fronte di una **illecita ricompensa**.
Due dirigenti del COCIV, filmati mentre ricevono il pagamento, sono accusati di **corruzione per un atto contrario al dovere d'ufficio**.

Nell'ultimo caso, quello che analizza le condotte del **Direttore dei Lavori**, che ricordiamo essere un **pubblico ufficiale**, gli inquirenti mettono sotto la propria lente la funzione di **controllo** e **garanzia** che sembrerebbe essere stata esercitata in modo privatistico, per far vincere le commesse a società di facciata, al fine di ottenere **vantaggi economici personali**.

Secondo il teorema degli inquirenti, i vantaggi sarebbero stati raggiunti perpetrando **indebite** e **ripetute pressioni** nei confronti della società vincitrice dell'appalto cercando di imporre le aziende da cui la stessa avrebbe dovuto acquistare i materiali. Aziende che, secondo le risultanze della Guardia di Finanza, parrebbero gestite da **prestanome** del Direttore dei lavori o dalle quali lo stesso poteva ottenerne un tornaconto personale. Un piano che non viene portato a compimento perché sostituito nella Direzione dei Lavori. E, proprio per questo, la magistratura ipotizza nei suoi confronti il reato di **tentata concussione**.

Come avete potuto leggere, in queste carte non si trova traccia dell'**infiltrazione mafiosa** nel processo degli appalti ma è chiaro come i **meccanismi utilizzati** per **aggirare** il corretto funzionamento dei pubblici incanti possano aprire varchi all'ottenimento di commesse in favore di ditte **collegate alle mafie**.

Possiamo affermare, quindi, che il contenuto di questa Ordinanza descrive bene i meccanismi di un sistema, replicabile in molti altri contesti: le norme, seppur rigide e stringenti, possono essere violate ed eluse.

Condotte illecite che hanno come effetti diretti la violazione dei principi di **imparzialità** e **libera concorrenza**, ma sono soprattutto un **costo per la collettività**, trattandosi di opere pubbliche di interesse strategico.

LIBERA PIEMONTE
Corso Trapani 91/B - 10141 Torino
Tel. 0113841081 - Fax. 0113841031
www.liberapiemonte.it